

TRIBUNALE DI AREZZO

SETTORE LAVORO

Regole per la verbalizzazione all'udienza del Dott. Giorgio

Rispoli

L'attività di verbalizzazione nelle udienze del settore lavoro del Tribunale di Arezzo si informa ai fondamentali canoni di celerità, immediatezza e concentrazione proprie del rito speciale in questione.

Ai sopra riferiti principi si ispirano le seguenti regole.

1. Preverbali

L'ammissibilità del deposito di cd. preverbali e/o note d'udienza è subordinata al consenso di tutte le parti.

Ove tutte le parti diano il consenso a tale forma di verbalizzazione, accordandosi in tal senso espressamente o tacitamente, *nulla quaestio*.

Se invece una delle parti manifesta la propria opposizione al cd. preverbale/note d'udienza l'avvocato istante ha la facoltà di riportare – scrivendo di proprio pugno – in separato verbale cartaceo, che verrà richiamato nel verbale d'udienza, il contenuto del cd. preverbale/note, eventualmente sintetizzato.

Ciò può avvenire – a discrezione del giudice – anche con la prosecuzione dell'attività d'udienza e invitando le parti interessate ad accomodarsi in separata sede per provvedere alla verbalizzazione analitica.

2. Verbale d'udienza

Il verbale d'udienza è redatto dal giudice esclusivamente in modalità sintetica.

In nessun caso è consentito agli avvocati dettare al giudice il contenuto del verbale d'udienza o chiedere l'inserimento di specifiche precisazioni.

L'avvocato che abbia interesse a una verbalizzazione analitica, che si compendia in eccezioni, istanze e deduzioni puntuali e specifiche, ha la facoltà di riportare – scrivendo di proprio pugno – in separato verbale cartaceo, che verrà richiamato nel verbale d'udienza, il contenuto delle predette istanze, eccezioni e deduzioni.

Ciò può avvenire – a discrezione del giudice – anche con la prosecuzione dell'attività d'udienza e invitando le parti interessate ad accomodarsi in separata sede per provvedere alla verbalizzazione analitica.

3. Termini per note

Non verranno concessi in prima udienza ulteriori termini per note volti a precisare il contenuto dei rispettivi atti introduttivi e le relative richieste istruttorie, stante l'esigenza di celerità e immediatezza che informa il rito lavoro.

A discrezione del giudice – avuto riguardo alla natura e alla complessità della causa – possono invece essere concessi termini per il deposito di sintetiche note conclusionali prima dell'udienza di discussione finale della causa.